



**R O S S I   &   A S S O C I A T I**  
C o r p o r a t e   A d v i s o r s

*Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano*

[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

***NEWS SETTIMANALE***

***Luglio 2013 – nr. 2***

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

***Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni  
pubbliche - Utilizzo in compensazione - Novità***

**INDICE**

- 1 Premessa**
- 2 Utilizzo dei crediti commerciali in compensazione delle somme iscritte a ruolo o relative ad accertamenti esecutivi**
  - 2.1 Crediti commerciali utilizzabili in compensazione*
    - 2.1.1 Caratteristiche dei crediti
    - 2.1.2 Certificazione dei crediti
  - 2.2 Somme che possono essere compensate con i crediti commerciali*
  - 2.3 Termine per effettuare la compensazione*
  - 2.4 Procedura di compensazione*
    - 2.4.1 Verifica della validità della certificazione
    - 2.4.2 Effettuazione della compensazione
    - 2.4.3 Comunicazione dell'avvenuta compensazione
    - 2.4.4 Interessi di mora e aggio di riscossione
  - 2.5 Riscossione nei confronti dell'Ente debitore*
- 3 Utilizzo dei crediti commerciali in compensazione delle somme dovute in relazione agli istituti definatori e deflativi del contenzioso**
  - 3.1 Caratteristiche dei crediti*
  - 3.2 Certificazione dei crediti*
  - 3.3 Somme che possono essere compensate con i crediti commerciali*
  - 3.4 Modalità di effettuazione della compensazione*
  - 3.5 Riscossione nei confronti dell'Ente debitore*
  - 3.6 Provvedimento attuativo*

## 1 PREMESSA

L'art. 9 del DL 8.4.2013 n. 35, convertito nella L. 6.6.2013 n. 64, ha previsto alcune novità in materia di **utilizzo in compensazione dei crediti commerciali** vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche.

Le novità riguardano:

- l'estensione dell'utilizzo di tali crediti in compensazione delle somme iscritte a ruolo o relative ad accertamenti esecutivi;
- la previsione dell'utilizzo di tali crediti in compensazione delle somme dovute in relazione ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso.

Di seguito si riepiloga la disciplina relativa a tali compensazioni.

## 2 UTILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI IN COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO O RELATIVE AD ACCERTAMENTI ESECUTIVI

L'art. 9 co. 01 e 02 del DL 35/2013, convertito nella L. 64/2013, apporta ulteriori modifiche alla disciplina prevista dall'art. 28-*quater* del DPR 602/73 e dai relativi decreti ministeriali attuativi (DM 25.6.2012 e DM 19.10.2012), in base alla quale possono essere utilizzati in compensazione, con le somme dovute a seguito di **iscrizione a ruolo** o di **accertamenti esecutivi**, i crediti:

- maturati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale;
- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.

### 2.1 CREDITI COMMERCIALI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE

La disciplina della compensazione di cui all'art. 28-*quater* del DPR 602/73 si applica ai **crediti commerciali** vantati nei confronti:

- dello Stato;
- degli Enti pubblici nazionali (es. INPS e INAIL);
- delle Regioni;
- degli Enti locali (es. Province, Comuni e Comunità montane);
- degli Enti del Servizio sanitario nazionale, vale a dire:
  - le aziende sanitarie locali;
  - le aziende ospedaliere;
  - gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni;
  - le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
  - gli istituti zooprofilattici.

#### 2.1.1 Caratteristiche dei crediti

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, i crediti vantati nei confronti delle suddette Amministrazioni pubbliche devono essere:

- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

#### 2.1.2 Certificazione dei crediti

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, i suddetti crediti devono essere stati oggetto di **apposita certificazione** da parte dell'Ente debitore, ai sensi:

- del DM 22.5.2012 e successive modifiche ed integrazioni, se si tratta di crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali;
- dell'ulteriore DM 25.6.2012 e successive modifiche ed integrazioni, se si tratta di crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale.

La certificazione deve recare l'indicazione della data prevista per il pagamento.

## 2.2 SOMME CHE POSSONO ESSERE COMPENSATE CON I CREDITI COMMERCIALI

I suddetti crediti commerciali certificati possono essere utilizzati, su **richiesta del creditore**, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute:

- per **cartelle di pagamento** e **atti esecutivi** di cui agli artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, **notificati entro il 31.12.2012** (prima entro il 30.4.2012);
- in relazione a:
  - tributi erariali;
  - tributi regionali e locali;
  - contributi previdenziali e assistenziali;
  - premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  - entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione.

Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione.

### **Eventuale estensione**

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tale compensazione potrà essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

## 2.3 TERMINE PER EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE

I crediti commerciali certificati possono essere utilizzati per la suddetta compensazione in **data antecedente** a quella prevista per il loro pagamento, indicata nell'apposita certificazione.

## 2.4 PROCEDURA DI COMPENSAZIONE

Il titolare del credito commerciale, acquisita la suddetta certificazione dell'Ente debitore, la presenta all'Agente della Riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle previste somme.

Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'Agente della Riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'**imputazione dei pagamenti** è effettuata dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 31 del DPR 602/73, vale a dire:

- il pagamento deve essere prioritariamente imputato alle rate scadute;
- nei riguardi delle rate scadute, l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, alle sanzioni e agli interessi;
- l'imputazione ai diritti e alle spese maturati a favore dell'Agente della Riscossione può avvenire solo dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora;
- per i debiti di imposta già scaduti, l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite;
- fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite, l'imputazione è fatta con precedenza a quella più remota.

L'Agente della Riscossione:

- trattiene l'originale della certificazione;
- ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito commerciale.

### 2.4.1 Verifica della validità della certificazione

L'Agente della Riscossione procede alla verifica dell'**esistenza** e della **validità** di tale certificazione:

- mediante richiesta trasmessa all'Ente debitore;
- entro i tre giorni lavorativi successivi.

Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'Agente della Riscossione, l'Ente debitore è tenuto a comunicare l'esito della verifica all'Agente della Riscossione richiedente, che informa il titolare del credito commerciale.

#### **2.4.2 Effettuazione della compensazione**

In caso di esito positivo della verifica:

- il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi si **estingue** limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione;
- il titolare del credito commerciale ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della Riscossione.

Ove l'importo certificato venga utilizzato **solo in parte** dal creditore in compensazione con le suddette somme, l'importo del credito residuo da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'Agente della Riscossione.

Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

#### **2.4.3 Comunicazione dell'avvenuta compensazione**

L'Agente della Riscossione comunica l'avvenuta compensazione:

- all'Ente debitore e all'Ente impositore;
- entro i cinque giorni lavorativi successivi.

#### **2.4.4 Interessi di mora e aggio di riscossione**

Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l'aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione del debito.

### **2.5 RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE DEBITORE**

L'Ente debitore delle somme relative a somministrazioni, forniture e appalti è tenuto al pagamento all'Agente della Riscossione:

- dell'importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione;
- entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione.

In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'Ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione:

- l'Agente della Riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze;
- l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Ente debitore, a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali; dai suddetti recuperi sono comunque escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Qualora il recupero non sia stato possibile, l'Agente della Riscossione procede, nei confronti dell'Ente debitore:

- alla riscossione coattiva secondo le disposizioni del DPR 602/73;
- sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito commerciale.

### **3 UTILIZZO DEI CREDITI COMMERCIALI IN COMPENSAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN RELAZIONE AGLI ISTITUTI DEFINITORI E DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

L'art. 9 co. 1 del DL 35/2013, convertito nella L. 64/2013, ha inserito l'art. 28-*quinquies* nel DPR 602/73, prevedendo la possibilità di utilizzare in **compensazione** i **crediti commerciali** vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche:

- con le **somme dovute** in base ad alcuni istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario;
- su **specifica richiesta** del creditore.

### 3.1 CARATTERISTICHE DEI CREDITI

Possono essere utilizzati ai fini della compensazione in esame i **crediti**:

- vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale;
- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- **maturati al 31.12.2012**;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

### 3.2 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, è necessario che:

- i suddetti crediti siano stati oggetto di **apposita certificazione** da parte dell'Ente debitore;
- la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

### 3.3 SOMME CHE POSSONO ESSERE COMPENSATE CON I CREDITI COMMERCIALI

I suddetti crediti commerciali certificati possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute in base ai seguenti istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario:

- **accertamento con adesione**, compresa la definizione degli **inviti** e dei **processi verbali** di constatazione (artt. 5, 5-*bis*, 8 e 11 del DLgs. 218/97);
- **acquiescenza** (art. 15 del DLgs. 218/97);
- **definizione agevolata** delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97);
- **conciliazione** giudiziale (art. 48 del DLgs. 546/92);
- reclamo e **mediazione** (art. 17-*bis* del DLgs. 546/92).

### 3.4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE

I suddetti crediti commerciali certificati possono essere utilizzati in compensazione:

- nel **modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

### 3.5 RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE DEBITORE

L'Ente pubblico nazionale, la Regione, l'Ente locale o l'Ente del Servizio sanitario nazionale, debitore delle somme relative a somministrazioni, forniture e appalti, è tenuto a versare su un'apposita contabilità speciale dello Stato:

- l'importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione dal contribuente;
- entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione.

Qualora tale versamento non avvenga, la Struttura di gestione dei versamenti con il modello F24 trattiene l'importo certificato, mediante riduzione delle somme dovute all'Ente a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui tale recupero non sia possibile:

- la suddetta Struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze;

- l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali;
- qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze formano i ruoli per l'Agente della Riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni del DPR 602/73.

### **3.6 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO**

Le modalità attuative del nuovo art. 28-*quinquies* del DPR 602/73 saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, non ancora emanato.

Pertanto, fino alla relativa entrata in vigore, le nuove disposizioni **non** sono di fatto **applicabili**.